II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione dei bilanci della Comunità economica europea e dei bilanci di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica per gli esercizi 1966 e 1967 nonché dell'esecuzione dei bilanci delle Comunità europee per l'esercizio 1968

(70/336/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, quinto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visti i conti di gestione e i bilanci finanziari relativi alle operazioni del bilancio degli esercizi 1966, 1967 e 1968,

viste le relazioni della commissione di controllo relative ai conti degli esercizi 1966, 1967 e 1968 con annesse le risposte delle istituzioni alle osservazioni che le riguardano [1],

considerando che il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [2] fissa alcune norme di politica finanziaria e in materia di bilancio relative al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che per quanto riguarda il Fondo sociale europeo tali norme sono state determinate dal regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 200, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché alle condizioni tecniche d'esecuzione delle operazioni finanziarie concernenti il Fondo sociale europeo (articolo 209 b) del trattato) [3];

considerando che il Consiglio ha adottato i bilanci relativi agli esercizi 1966 [4], 1967 [5] e 1968 [6] nonché i bilanci suppletivi relativi agli esercizi 1966 [7] e 1968 [8];

considerando che gli stanziamenti disponibili alla chiusura di ciascuno degli esercizi predetti sono stati riportati all'esercizio seguente,

---

(1) Tali relazioni sono disponibili presso le istituzioni delle Comunità.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

(3) GU n. 22 del 30. 3. 1961, pag. 509/61.

(4) GU n. 102 del 9. 6. 1966, pag. 1633/66;
GU n. 110 del 22. 6. 1966, pag. 1965/66.

(5) GU n. 66 del 7. 4. 1967, pag. 1037/67;
GU n. 78 del 24. 4. 1967, pag. 1433/67.

(6) GU n. L 109 del 10. 5. 1968, pag. 3.

(7) GU n. 139 del 29. 7. 1966, pag. 2581/66;
GU n. 246 del 31. 12. 1966, pag. 4165/66.

(8) GU n. L 189 del 1°. 8. 1968, pag. 11.

considerando che le osservazioni e note contenute nelle relazioni della commissione di controllo sui conti degli esercizi 1966, 1967 e 1968 comportano la costatazione di talune irregolarità ed errori e che deve essere dato a tale costatazione il seguito adeguato;

considerando, tuttavia, che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme dei bilanci relativi agli esercizi 1966, 1967 e 1968 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di detti bilanci,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della commissione di controllo come riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce in ..... 45.828.930,41 u.c. (a)
il totale delle spese di funzionamento (1) della Comunità economica europea pagate durante l'esercizio 1966. Questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1965 u.c.	Pagamenti a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1966 u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEE)	88.949,36	2.141.254,41
— Consiglio (aliquota CEE)	88.864,72	2.465.117,70
— Commissione	2.067.789,70	38.530.529,48
— Corte di giustizia (aliquota CEE)	7.598,60	438.826,44
	2.253.202,38	43.575.728,03

Poiché uno stanziamento di ..... 4.694.556,88 u.c. (b)
è stato riportato dall'esercizio 1966 all'esercizio 1967, a titolo delle spese di funzionamento (1), stanziamento così ripartito:

	u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEE)	129.034,57
— Consiglio (aliquota CEE)	104.954,95
— Commissione	4.451.934,69
— Corte di giustizia (aliquota CEE)	8.632,67

e poiché uno stanziamento di ..... 2.611.949,52 u.c. (c)
è stato riportato dall'esercizio 1965 all'esercizio 1966, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1965

il Consiglio stabilisce in ..... 47.911.537,77 u.c.
(a + b – c)

(1) Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

il totale delle entrate destinate a coprire le spese di funzionamento (1) dell'esercizio 1966, entrate provenienti a concorrenza di:

3.087.714,89 u.c. dalle entrate proprie,

44.823.822,88 u.c. dai contributi finanziari degli Stati membri.

Articolo 3

Il Consiglio stabilisce in ..... 8.696.960,80 u.c.
il totale delle spese della Comunità economica europea pagate nel corso dell'esercizio 1966, a titolo del Fondo sociale europeo.

Articolo 4

Il Consiglio stabilisce in ..... 52.482.184,80 u.c.
il totale delle spese della Comunità economica europea pagate nel corso dell'esercizio 1966, a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 5

Il Consiglio stabilisce in ..... 14.419.969,16 u.c. (a)
il totale delle spese della Comunità europea dell'energia atomica pagate nel corso dell'esercizio 1966; questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1965 u.c.	Pagamenti a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1966 u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEEA)	76.845,17	1.975.523,84
— Consiglio (aliquota CEEA)	71.890,14	2.455.117,70
— Commissione	600.013,80	8.795.834,71
— Corte di giustizia (aliquota CEEA)	7.598,60	437.145,20
	756.347,71	13.663.621,45

Poiché uno stanziamento di ..... 1.013.505,64 u.c. (b)
è stato riportato dall'esercizio 1966 all'esercizio 1967, stanziamento così ripartito:

	u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEEA)	51.634,57
— Consiglio (aliquota CEEA).....	104.954,94
— Commissione	848.283,46
— Corte di giustizia (aliquota CEEA)	8.632,67

e poiché uno stanziamento di ..... 848.864,41 u.c. (c)
è stato riportato dall'esercizio 1965 all'esercizio 1966, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1965,

(1) Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

il Consiglio stabilisce in ..... 14.584.610,30 u.c.
(a + b – c)

il totale delle entrate destinate a coprire le spese dell'esercizio 1966, entrate provenienti a concorrenza di:

1.045.765,85 u.c. dalle entrate proprie,

13.538.844,54 u.c. dai contributi finanziari degli Stati membri.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce in ..... 49.626.496,30 u.c.(a)
il totale delle spese di funzionamento (1) della Comunità economica europea pagate durante l'esercizio 1967. Questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1966 u.c.	Pagamenti a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1967 u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEE)	123.072,61	2.453.023,15
— Consiglio (aliquota CEE)	98.588,65	2.818.701,63
— Commissione	3.745.127,08	39.914.139,66
— Corte di giustizia (aliquota CEE)	5.862,50	467.981,02
	3.972.650,84	45.653.845,46

Poiché uno stanziamento di ..... 5.969.070,42 u.c. (b)
è stato riportato dall'esercizio 1967 all'esercizio 1968, a titolo delle spese di funzionamento (1), stanziamento così ripartito:

	u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEE)	97.671,76
— Consiglio (aliquota CEE)	124.801,52
— Commissione	5.735.076,47
— Corte di giustizia (aliquota CEE)	11.520,67

e poiché uno stanziamento di ..... 4.694.556,88 u.c. (c)
è stato riportato dall'esercizio 1966 all'esercizio 1967, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1966,

il Consiglio stabilisce in ..... 50.901.009,84 u.c.
(a + b – c)

il totale delle entrate destinate a coprire le spese di funzionamento (1) dell'esercizio 1967, entrate provenienti a concorrenza di:

3.635.183,88 u.c. dalle entrate proprie,

47.265.825,96 u.c. dai contributi finanziari degli Stati membri.

---

(1) Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

Articolo 7

Il Consiglio stabilisce in ..... 13.964.239,64 u.c.
il totale delle spese della Comunità economica europea pagate nel corso dell'esercizio 1967, a titolo del Fondo sociale europeo.

Articolo 8

Il Consiglio stabilisce in ..... 326.665.737,00 u.c.
il totale delle spese della Comunità economica europea pagate nel corso dell'esercizio 1967, a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 9

Il Consiglio stabilisce in ..... 15.951.584,28 u.c. (a)
il totale delle spese della Comunità europea dell'energia atomica pagate nel corso dell'esercizio 1967; questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1966 u.c.	Pagamenti a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1967 u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEEA)	49.467,04	2.264.346,79
— Consiglio (aliquota CEEA)	98.588,65	2.808.701,63
— Commissione	716.750,64	9.539.886,01
— Corte di giustizia (aliquota CEEA)	5.862,50	467.981,02
	870.668,83	15.080.915,45

Poiché uno stanziamento di ..... 1.155.792,75 u.c. (b)
è stato riportato dall'esercizio 1967 all'esercizio 1968, stanziamento così ripartito:

	u.c.
— Parlamento europeo (aliquota CEEA)	80.629,86
— Consiglio (aliquota CEEA)	124.801,52
— Commissione	938.840,70
— Corte di giustizia (aliquota CEEA)	11.520,67

e poiché uno stanziamento di..... 1.013.505,64 u.c. (c)
è stato riportato dall'esercizio 1966 all'esercizio 1967, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1966,

il Consiglio stabilisce in ..... 16.093.871,39 u.c.
(a + b – c)

il totale delle entrate destinate a coprire le spese dell'esercizio 1967, entrate provenienti a concorrenza di:

1.010.116,18 u.c. dalle entrate proprie,

15.083.755,21 u.c. dai contributi finanziari degli Stati membri.

Articolo 10

Il Consiglio stabilisce in ..... 92.379.260,74 u.c. (a)
il totale delle spese di funzionamento (1) delle Comunità pagate durante l'esercizio 1968. Questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1967 u.c.	Pagamenti a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1968 u.c.
— Parlamento europeo	169.136,18	7.537.220,84
— Consiglio	196.687,86	8.136.611,88
— Commissione	4.181.746,92	70.359.043,14
— Corte di giustizia	14.650,44	1.602.411,72
	4.562.221,40	87.635.287,58

Poiché uno stanziamento di ..... 9.502.118,54 u.c. (b)
è stato riportato dall'esercizio 1968 all'esercizio 1969, a titolo delle spese di funzionamento (1), stanziamento così ripartito:

	u.c.
— Parlamento europeo	227.414,12
— Consiglio	582.534,72
— Commissione	8.674.263,70
— Corte di giustizia	17.906,00

e poiché uno stanziamento di ..... 7.124.863,14 u.c.(c)
è stato riportato dall'esercizio 1967 all'esercizio 1968, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1967,

il Consiglio stabilisce in ..... 94.574.764,38 u.c.
(a + b – c)

il totale delle entrate destinate a coprire le spese di funzionamento (1) dell'esercizio 1968, entrate provenienti a concorrenza di:

6.232.063,22 u.c. dalle entrate proprie,

18.000.000,— u.c. dai prelievi CECA,

70.342.701,16 u.c. dai contributi finanziari degli Stati membri.

Articolo 11

Il Consiglio stabilisce in ..... 25.904.347,08 u.c.
il totale delle spese pagate nel corso dell'esercizio 1968 a titolo del Fondo sociale europeo.

---

(1) Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

Articolo 12

Il Consiglio stabilisce in ..... 853.236.406,08 u.c.
il totale delle spese pagate nel corso dell'esercizio 1968, a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 13

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione:

— del bilancio e dei bilanci suppletivi della CEE, del bilancio di funzionamento e del bilancio suppletivo della CEEA per l'esercizio 1966,

— del bilancio della CEE e del bilancio di funzionamento della CEEA per l'esercizio 1967,

— del bilancio e del bilancio suppletivo delle Comunità europee per l'esercizio 1968.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

ALLEGATO

A. PROBLEMI DI BILANCIO

COMMISSIONE

Inosservanza dell'annualità del bilancio

(n. 89 della relazione 1968)

Il Consiglio ricorda che possono essere autorizzate spese per un periodo eccedente l'esercizio, secondo le modalità previste nel bilancio. Chiede alla Commissione che in avvenire indichi chiaramente nel progetto preliminare di bilancio le spese da prevedere per i periodi eccedenti l'esercizio, in particolare per studi, lavori di pubblicazione o produzione di films.

Entrate non imputate al bilancio

(n. 93 della relazione 1968)

Il Consiglio invita la Commissione a imputare al bilancio dell'esercizio in corso le entrate che provengono dalla vendita di veicoli rinnovati. Si riserva di esaminare i problemi posti dalle entrate che provengono dalla vendita di pubblicazioni nell'ambito del regolamento finanziario relativo all'Ufficio delle pubblicazioni che sarà adottato prossimamente.

B. PROBLEMI ATTINENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI FINANZIARI

COMMISSIONE

Controllo dell'utilizzo delle sovvenzioni versate nel quadro delle attività di stampa e di informazione

(n. 100 della relazione del 1968)

Il Consiglio si riserva di adottare, in occasione della revisione dei regolamenti finanziari, norme precise in merito alla competenza della commissione di controllo in questo settore. Invita nel frattempo la Commissione ad associare strettamente la commissione di controllo nei controlli sull'utilizzazione di queste sovvenzioni.

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

— **Sezione garanzia**

— *Ampiezza delle responsabilità comunitarie nel controllo delle spese a carico del Fondo*

(punti 152, 153, 154 della relazione 1966;
punti 152, 149, 150, 151 della relazione 1967;
punti 151, 152, 153, 154 della relazione 1968)

Per quanto riguarda le responsabilità comunitarie in materia di controllo, il Consiglio ha notato in particolare che esiste una certa responsabilità comune già prima del deposito delle richieste di concorso ed inoltre che le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], precisano l'ampiezza della responsabilità comunitaria nel controllo delle spese per quanto riguarda il regime definitivo.

— *Assunzione dell'onere delle spese relative a operazioni di natura fraudolenta*

(punto 155 della relazione 1968)

Il Consiglio ha notato che, secondo la Commissione, i principi che sono alla base dell'articolo 8, paragrafo 2, sopra citato, si applicano anche alle operazioni relative al periodo transitorio non ancora portate a termine.

— **Sezione orientamento**

— *Controllo delle spese*

(punti 156 e 157 della relazione 1968)

Il Consiglio ha preso atto del fatto che, conformemente al desiderio della commissione di controllo, un membro di questa ha ora la possibilità di partecipare alle verifiche in loco.

— *Differenze tra l'esecuzione dei progetti ed i preventivi*

(punto 158 della relazione 1968)

Il Consiglio costata che, in mancanza della relazione annuale che la Commissione avrebbe dovuto presentare conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 25, non ha avuto sufficienti informazioni sulle pratiche instaurate dalla Commissione in occasione di importanti modifiche apportate al contenuto dei progetti. Su invito del Consiglio, la Commissione ha accettato di esaminare in modo approfondito i problemi sollevati dalla commissione di controllo in questa materia, in seno al Comitato permanente delle strutture agricole e del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per convenire le pratiche che apparissero necessarie.

— *Discordanze tra i dati figuranti rispettivamente nel conto di gestiore e nel bilancio*

(punto 159 della relazione 1968)

Il Consiglio ha invitato i servizi competenti della Commissione ad apportare in avvenire tutte le rettifiche necessarie, in un caso simile, per evitare tali irregolarità di procedura.

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

C. PROBLEMI ATTINENTI ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

CONSIGLIO

Decisioni individuali prese con effetto retroattivo

(n. 54 della relazione 1968)

Il Consiglio ritiene che le decisioni in questione debbano mettere in evidenza che la retroattività non va al di là di quanto è giustificato.

COMMISSIONE

Osservazioni relative alle misure particolari temporanee previste dal regolamento n. 259/68 del Consiglio

(n. 102 della relazione 1968)

Il Consiglio ritiene che la Commissione avrebbe potuto applicare in modo meno estensivo le disposizioni del regolamento n. 259/68. Ritiene in particolare che la Commissione avrebbe potuto tener conto non solo delle necessità di servizio, ma anche dell'esistenza di posti vacanti. Una via di mezzo avrebbe potuto essere trovata in questo senso con conseguenze meno onerose.

Indennità di missione versate in sostituzione delle indennità giornaliere temporanee

(n. 103 della relazione 1968)

Il Consiglio richiama l'attenzione della Commissione sulle osservazioni della commissione di controllo. Ritiene che la Commissione avrebbe potuto informarla della decisione adottata il 28 febbraio 1968 in merito alla concessione di indennità giornaliere di missione. Costata con la commissione di controllo che malgrado i problemi posti dal gran numero di cambiamenti di residenza causati dal movimento di personale tra Lussemburgo e Bruxelles, l'interpretazione di questa decisione è stata piuttosto estensiva.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Necessità di una determinazione più precisa dei posti concessi a titolo personale

(n. 239 della relazione 1968)

Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione si impegna a comunicare d'ufficio alla commissione di controllo l'elenco dei titolari di questi posti.

D. PROBLEMI RELATIVI ALLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

COMMISSIONE

Carattere non troppo giustificato di alcuni onorari pagati nell'ambito di contratti di studio

(n. 119 — punto d) della relazione 1968)

Il Consiglio invita la Commissione a fornire in avvenire alla commissione di controllo indicazioni sugli elementi di calcolo delle spese forfettarie in questione per permetterle di sincerarsi che tali elementi siano uniformi per tutti i contratti.